

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Modifiche sostanziali agli oneri documentali in tema di transfer price

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

VERIFICHE FISCALI: CONTESTAZIONI IN TEMA DI **TRANSFER PRICING, STABILE ORGANIZZAZIONE ED ESTEROVESTIZIONE**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il Provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del **23.11.2020** introduce **modifiche sostanziali**, sia nei **contenuti** che nelle **modalità** di predisposizione, alla **documentazione** che i soggetti residenti o stabiliti in Italia devono predisporre per poter accedere al **beneficio premiale** della **non applicazione delle sanzioni** amministrative in caso di contestazioni in materia di **prezzi di trasferimento** ai sensi dell'[articolo 1, comma 6](#), e dell'[articolo 2, comma 4-ter, D.Lgs. 471/1997](#).

Molto si potrebbe discutere circa la “tempestività” dell’intervento di cui si tratta, il quale viene sì motivato in forza di quanto previsto nel [D.M. 14.05.2018](#) ma:

- da una parte, produce un **appesantimento** tutt’altro che marginale **del set documentale** previsto per accedere al beneficio della *penalty protection* in un periodo, come noto, caratterizzato da una **generalizzata situazione di crisi** e con le funzioni amministrative delle imprese sottoposte già a significative tensioni;
- dall’altra parte, **entra in vigore** a partire dal periodo d’imposta in corso alla data della sua pubblicazione, per cui con effetto dalla **documentazione relativa all’anno 2020** (per i soggetti “solari”) e quindi senza un periodo di preventivo adattamento (come si avrebbe avuto ove ne fosse stata disposta l’applicazione dal periodo successivo, ossia dall’anno 2021) e per di più con riguardo ad una annualità (il **2020**) in cui le analisi in tema di prezzi di trasferimento presentano **un livello di complessità straordinariamente elevato** per via dell’impatto eccezionale della crisi indotta dalla **pandemia da Covid-19**, come testimoniato anche dalle **recenti pubblicazioni dell’Ocse**.

Ciò premesso, vediamo di scorrere le **principali novità** recate dal Provvedimento:

- sotto il **profilo soggettivo**, viene meno la distinzione tra “società holding”, “sub-holding”

e “**impresa controllata**” con il sostanziale effetto che ora **per tutti i soggetti** il set documentale dovrà essere formato dal **Masterfile** e dalla **Documentazione nazionale** (mentre nel precedente set, solo le holding e sub-holding erano tenute a dotarsi del **Masterfile**);

- sempre sotto il **profilo soggettivo**, **cambia la definizione di “piccole e medie imprese”** che possono accedere alle semplificazioni di cui al cap. 4 del **Provvedimento**; ora, sono infatti **esclusi** da tale categoria i **soggetti che controllano o sono controllati da un soggetto che non è qualificabile come “piccola e media impresa”** (che, ricordiamo, si qualifica per **ricavi o volume d'affari non superiori a 50 milioni di euro per il periodo a cui si riferisce la documentazione**);
- per quanto concerne il contenuto della **Documentazione nazionale**, oltre alla presenza di un diverso dettaglio di dati ed informazioni, si aggiunge un paragrafo (par. 3) dedicato alle “**Informazioni finanziarie**”; fra queste spicca in modo particolare la richiesta (punto 3.2) dei “**prospetti di informazione e di riconciliazione** che mostrino come i *dati finanziari utilizzati nell'applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento possano essere riconciliati con il bilancio di esercizio (...)*”;
- circa il **Masterfile**, vengono richieste **informazioni ulteriori** fra le quali emergono: (i) l'illustrazione della **catena del valore**, per favorire l'identificazione dei **fattori di generazione dei profitti** del gruppo; (ii) un **focus sui beni immateriali** e sulle attività di **ricerca e sviluppo** nel gruppo e la sua disciplina; (iii) un focus sulle **attività finanziarie del gruppo**, con riferimento alle modalità di finanziamento, ad imprese che svolgono funzioni di finanziamento concentrate, ecc.; (iv) l'elenco e la sintesi degli **accordi preventivi** (APA e **ruling preventivi transfrontalieri sui prezzi di trasferimento**) sottoscritti con amministrazioni fiscali dei Paesi in cui il gruppo opera, con oggettive difficoltà, non di rado, circa la loro **accessibilità** anche per ragioni di riservatezza talora imposte dalle disposizioni di altri Stati;
- un **focus** particolare viene posto poi ai **servizi a basso valore aggiunto** ([articolo 7 D.M. 14.05.2018](#)) per i quali è richiesta la **predisposizione di un'apposita documentazione** che è costituita da: - descrizione dei servizi, indicazione dei beneficiari e delle ragioni della loro prestazione; - copia dei contratti; - valorizzazione delle operazioni con dettaglio dell'aggregato dei costi, del margine di profitto, ecc.; - esplicitazione dei calcoli anche tramite fogli di lavoro.

Non ultimo, il Provvedimento prevede che il **set documentale** debba essere **firmato dal legale rappresentante** (o da un suo delegato) mediante **firma elettronica con marca temporale**, da apporre **entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi** del periodo d'imposta di riferimento della documentazione stessa.